



**TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA**

*Ufficio Concorsuale e per la regolazione della Crisi e dell'Insolvenza*

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott.ssa Mariapia Parisi – Presidente
- dott. Massimo Vicini - giudice
- dott. Paolo Gilotta - giudice rel.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel P.U. nr. 64-2//2024 relativo alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con riserva (art. 44 CCI), presentata da

**CO.FA.RI. COOPERATIVA FACCHINI RIUNITI SOC. COOP. (00176150399)** con sede in Ravenna Via G. Bacci, 44/46, 48123 Ravenna RA

\*\*\*

Il Tribunale, letti gli atti, i documenti e le informative allegati, udita la relazione del giudice delegato alla trattazione;

rilevato che CO.FA.RI. COOPERATIVA FACCHINI RIUNITI SOC. COOP., con ricorso in data 17.05.2024, ha presentato la domanda di cui all'art. 44 c. 1 CCI, cui ha fatto seguito, con decreto dell'intestato tribunale in data 4.06.2024, la concessione del termine di gg. 60 per l'integrazione documentale, successivamente prorogato e fissato definitivamente fino al 2.10.2024;

rilevato che in data 2.10.2024 la ricorrente ha, infine depositato la domanda "piena" di concordato preventivo, integrata cioè della proposta e del piano (in c.d. continuità indiretta) ai sensi dell'art. 40 CCI, cui ha fatto seguito, in data 14.11.2024, decreto ex art. 47 c. 4 CCI, volto ad ottenere chiarimenti e integrazioni su taluni punti del piano, con fissazione dell'udienza in data 11.12.2024;

dato atto che, medio tempore, in data 18.11.2024 è pervenuta all'intestato Tribunale comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy circa l'avvenuta pubblicazione del decreto ministeriale di apertura della liquidazione coatta amministrativa della ricorrente, evento in ragione del quale si è anticipata l'udienza al 27.11.2024, rilevandosi la possibile intervenuta improcedibilità della domanda;

dato atto che, all'udienza, la parte ricorrente ha chiesto breve termine per il deposito di memorie, mentre il P.M. si è riservato eventuali memorie ad esito delle prime;

lette le suddette memorie di parte ricorrente, depositate in data 6.12.2024, e rilevato che in esse si rappresenta e documenta l'intenzione dell'Autorità amministrativa di revocare in autotutela il decreto di apertura della liquidazione coatta amministrativa;

*ulteriormente osservato*

che la parte ricorrente, ancora in data 6.12.2024, ha chiesto la concessione di misure cautelari a tutela del proprio patrimonio, rappresentando la sussistenza di iniziative giudiziali da parte dei

propri creditori tali da lasciare presagire l'imminente avvio di azioni esecutive che, in caso di revoca del d.m., potrebbero essere immediatamente promosse in danno della ricorrente;

**considerato quanto segue.**

1.

Alla luce del breve *excursus* sopra sintetizzato, si ritiene che debba dichiararsi l'improcedibilità del presente procedimento unitario, ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* c. 2 c.c.;

In termini generali, il rapporto tra procedimento di concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa è disciplinato dall'art. 296 CCI (già art. 3 l. fall.) che, nell'affermare la regola generale della praticabilità del concordato per le imprese soggette a LCA implicitamente conferma la sostanziale alternatività tra le due procedure, regolata da un principio di prevenzione analogo a quello ex art. 2545 *terdecies* c.c.; infatti, ammettere la piena facoltà delle imprese soggette a LCA di adire lo strumento concordatario, impone giocoforza di ritenere che è consentita la regolazione della crisi e dell'insolvenza attraverso tale strumento e che, una volta adito, ciò impedisca la successiva apertura della LCA, quantomeno ove imposta per ragioni di insolvenza. Secondo la dottrina, in tale scenario, infatti, la LCA potrebbe essere sì aperta ma solo per ragioni differenti (es. irregolarità nella gestione), così ipotizzandosi sul piano astratto addirittura una coesistenza tra le due procedure, purché fondate su presupposti diversi e così volte verso obiettivi distinti, senza possibilità di reciproche interferenze.

Il quadro normativo è ulteriormente arricchito dalle previsioni di cui all'art. 2545 *sexiesdecies* c.c. che, addirittura, consente alla gestione commissariale imposta dall'autorità di vigilanza, per il caso di irregolarità nella gestione delle imprese vigilate, di promuovere l'accesso a una delle procedure regolatrici dell'insolvenza previste dal CCI, previa autorizzazione della medesima autorità; ciò che ulteriormente rafforza l'idea di una piena facoltà di perseguire il risanamento tramite lo strumento concordatario, in alternativa alla LCA e addirittura in ossequio alla stessa volontà amministrativa.

Venendo alla fattispecie in disamina, è indubbio che la LCA sia stata aperta per ragioni di insolvenza; e risulta, altresì, che il relativo decreto del MIMiIT nr. 157/2024 sia stato emesso e pubblicato pendente il ricorso per l'apertura del procedimento di concordato, ovvero nella pendenza del P.U. nr. 64/2024, ma anteriormente all'emissione del decreto ex art. 47 c. 1 CCI, momento che processualmente segna l'apertura della procedura di concordato e che, contestualmente, segna pure il momento della sua prevenzione rispetto ad un'ipotetica apertura della LCA per insolvenza.

Sicché, posto che nessun dubbio circa la definizione in rito della domanda avrebbe potuto sollevarsi se il procedimento unitario fosse stato volto all'apertura della LG, secondo quanto previsto dall'art. 2545 *terdecies* c.c., deve giocoforza ritenersi che, nel caso di procedimento unitario volto all'apertura della procedura 'minore', le conseguenze non possano che essere le medesime.

In altri e più concisi termini, la previa apertura della liquidazione coatta amministrativa per insolvenza, allorché cada nella pendenza di un procedimento unitario, così come preclude la successiva apertura della LG, allo stesso modo e logicamente inibisce pure l'apertura del concordato preventivo.

2.

Volendo dare risposta alle sollecitazioni e perplessità avanzate dalla ricorrente riguardo il peculiare assetto procedimentale in disamina, non si ritiene che la soluzione interpretativa qui adottata comporti problemi di compatibilità rispetto al criterio di priorità di cui all'art. 7 CCI e, in genere, rispetto alla generale preferenza espressa dal legislatore del CCI rispetto alle soluzioni ristrutturative alternative alla liquidazione giudiziale.

Sotto il primo profilo, è immediato rilevare che il menzionato art. 7 CCI è volto a regolare il rapporto tra concorrenti procedure soggette al procedimento unitario e, quindi, aventi tutte natura

giudiziaria; si tratta quindi di una norma che non interferisce con l'ambito di specifico rilievo nel caso in disamina, attinente al rapporto tra domanda concordataria (non ancora esitata nell'apertura) ed LCA, regolato come detto dall'art. 2545 *terdecies* c.c.

Sotto il secondo più generale profilo, neppure si ritiene possano esservi ragioni di contrasto (di potenziale rilievo ex art. 11, 117 Cost.) tra il criterio regolatore del menzionato rapporto, ispirato ad un criterio di mera prevenzione cronologica, e le indicazioni provenienti dalla legislazione eurounitaria. A tal proposito, infatti, può osservarsi che la c.d. Direttiva Insolvency non impone agli Stati membri di regolare secondo "*priorità di trattazione*" il rapporto di reciproca continenza tra procedure di insolvenza e strumenti di regolazione della crisi (ciò che appare piuttosto la positivizzazione di approdi interpretativi interni, consolidatisi a partire da Cass. SS.UU. 9935/2015), limitandosi piuttosto a prevedere che, ogniqualvolta operi la sospensione delle azioni esecutive individuali a tutela del percorso ristrutturativo del debitore, gli Stati dovrebbero pure prevedere "*la sospensione [...] dell'apertura di detta procedura su richiesta del creditore. Tali procedure di insolvenza, oltre a quelle che per legge possono avere come solo esito la liquidazione del debitore, dovrebbero comprendere anche le procedure che potrebbero permettere la ristrutturazione del debitore. La sospensione dell'apertura di una procedura di insolvenza su richiesta dei creditori non dovrebbe applicarsi unicamente qualora gli Stati membri prevedano la sospensione generale delle azioni esecutive individuali riguardante tutti i creditori, ma anche qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di una sospensione delle azioni esecutive individuali solo per un numero limitato di creditori. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter disporre che una procedura di insolvenza possa essere aperta su richiesta di autorità pubbliche che non agiscono in qualità di creditore, ma nell'interesse generale, come un procuratore.*" (cfr. considerando nr. 38).

Nel caso in disamina, quindi, non potrebbe astrattamente invocarsi, (al fine, ad es. di una disapplicazione incidentale dell'art. 2545 *terdecies* c.c. o per sollevare una corrispondente questione di legittimità costituzionale), un diritto di derivazione eurounitaria alla trattazione prioritaria della domanda concordataria, sia perché, nel caso specifico, non operavano le misure protettive all'atto dell'emissione del decreto ministeriale; sia perché, come visto, lo stesso diritto unionale consente in ogni caso l'accesso alle procedure di insolvenza quando richiesto "*da autorità pubbliche che non agiscono in qualità di creditore, ma nell'interesse generale*". E non v'è dubbio che tale qualità possa ascrivere alla autorità di vigilanza sulle imprese cooperative.

Ciò che consente di ritenere in definitiva l'art. 2524 *terdecies* c.c., nella parte in cui ammette l'operatività del principio di prevenzione e, in forza di esso, l'apertura della LCA pure in pendenza della domanda concordataria, conforme al diritto unionale.

3.

Deve aggiungersi, infine, che l'allegazione della ricorrente circa la manifestata intenzione del c.d. MIMiIT di revocare in autotutela il decreto di apertura della LCA non può essere sufficiente a giustificare la pendenza *sine die* del presente procedimento unitario, dal momento che – fino a tale eventuale e futura revoca – dovrebbe artificiosamente assecondarsi una coesistenza tra procedimenti del tutto incompatibili, posto che il presupposto dell'uno (la conservazione del potere dispositivo in capo all'imprenditore e la riserva di autonomia piena nell'articolazione programmatica del percorso ristrutturativo), è indefettibilmente negato nell'altro (caratterizzato da radicale spossessamento).

4.

Va da sé il non doversi provvedere, per assorbimento, sulle domande cautelari proposte.

**p.q.m.**

**- Dichiaro l'improcedibilità** del procedimento n R.G. 64/2024 promosso ad istanza di CO.FA.RI. COOPERATIVA FACCHINI RIUNITI SOC. COOP., disponendone l'archiviazione.

- **Non luogo a provvedere** sulle ulteriori domande.

- Nulla sulle spese

Si comunichi alle parti e al R.I., ricorrendo le condizioni dell'art. 43 c. 3 CCI.

Ravenna, 10/12/2024

Il giudice est. e rel.

dott. Paolo Gilotta

Il Presidente

dott.ssa Mariapia Parisi